



**GLOBAL PROCUREMENT
ITALY PROCUREMENT
MARKET AND COMMUNICATION PROCUREMENT**
Market
00198 Roma, Via Arno, 44
T +39 0683054616 F +39 0683057898
enelitalia@pec.enel.it

**Spett.le UNIT SRL
SS 7 BIS ZONA ASI AVERSA NORD, snc
81032 Carinaro
CASERTA**

Oggetto: Contratto di Agenzia 8400069688

Con la presente Enel Italia S.r.l., con sede legale in Viale Regina Margherita n. 125, 00198 Roma, C.F. e P.I. 06377691008, REA 963811, in nome e per conto di ENEL ENERGIA S.p.A. (di seguito da sole o unitamente anche come Preponente) con sede legale in Roma – Viale Regina Margherita n. 125 – REA 1150724 - Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P. IVA n. 06655971007, affida all'Impresa UNIT srl con sede in SS 7 BIS ZONA ASI AVERSA NORD – 81032 Carinaro (CE); Iscritto al Registro delle imprese di PAVIA - codice fiscale e partita IVA 03639230618 di seguito anche brevemente denominata "Agente" ed entrambe di seguito anche denominate per brevità le Parti e, singolarmente, la Parte, l'incarico oggetto del presente Contratto ai patti e alle condizioni riportati negli articoli che seguono.

Premesso che l'Agente ha dichiarato, e qui conferma, assumendo ogni responsabilità al riguardo, di essere in possesso di tutti i requisiti e di aver adempiuto tutte le formalità di cui alla Legge 3 maggio 1985 n. 204 ed inerenti norme di attuazione, previsto dalla legge medesima per l'esercizio dell'attività di Agente di commercio e di non avere in corso rapporti contrattuali con terzi che siano ostativi alla sottoscrizione del presente contratto

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Premesse e allegati

- 1.1 Le Premesse e gli Allegati di cui al separato elenco, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e le Parti attribuiscono agli stessi valore convenzionale.

Gli Allegati al presente contratto sono i seguenti:



- A) Scheda Prodotti e Servizi** (scaricabile da internet accedendo al seguente link <http://globalprocurement.enel.com/it-IT/documents/documentation/servizi/> ed inserire la seguente password **FS2RG**). Enel si riserva di effettuare modifiche/integrazioni su tale allegato, nel rispetto della normativa e degli AEC applicabili. La versione aggiornata sarà resa disponibile su un Portale dedicato, cui l'Agente accede tramite propria User e Password, con avviso dell'avvenuta pubblicazione delle modifiche attraverso una e-mail
- B) Zona di attività**
- C) Schema delle Provvigioni**
- D) Clausole contrattuali** ("Per partnership e forniture a rischio" – Implementazione del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 (scaricabile da internet accedendo al seguente link <http://globalprocurement.enel.com/it-IT/documents/documentation/servizi/> ed inserire la seguente password **FS2RG**)
- H) Codice Comportamentale** (scaricabile da internet accedendo al seguente link <http://globalprocurement.enel.com/it-IT/documents/documentation/servizi/> ed inserire la seguente password **FS2RG**)
- H1)** Designazione ad "Incaricato al Trattamento dei Dati"- art. 30, Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003) (scaricabile da internet accedendo al seguente link <http://globalprocurement.enel.com/it-IT/documents/documentation/servizi/> ed inserire la seguente password **FS2RG**)
- H2)** Autocertificazione di avvenuta designazione degli incaricati al trattamento ex art. 30, D. Lgs. n.196/2003 (scaricabile da internet accedendo al seguente link <http://globalprocurement.enel.com/it-IT/documents/documentation/servizi/> ed inserire la seguente password **FS2RG**)
- N) Manuale di Conformità alla normativa antitrust** (scaricabile da internet accedendo al seguente link <http://globalprocurement.enel.com/it-IT/documents/documentation/servizi/> ed inserire la seguente password **FS2RG**)

Nel caso in cui, durante la fase di scaricamento dei documenti, dovessero riscontrarsi dei problemi vi invitiamo a contattare il nostro servizio di Help Desk disponibile, nei soli giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 16:00, al numero 06 8305 5500.

1 bis. Documenti ai quali si fa rinvio

Accedendo al Portale Enel - <http://globalprocurement.enel.com> - alla sezione a lui riservata, l'Agente può visualizzare e verificare i valori (pesi) degli indicatori di vendor rating di cui all'art. 15 bis, nonché tipologie e categorie degli stessi indicatori così come definiti alla data di sottoscrizione del Contratto ed eventuali modifiche ed integrazioni successive pubblicate sul medesimo Portale.

2. Oggetto del contratto

- 2.1 L'Agente assume l'incarico, che la Preponente gli conferisce, di promuovere stabilmente per conto della seconda, la conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e congiuntamente di energia elettrica e di gas di cui all'Allegato A nonché l'eventuale conclusione di contratti relativi a servizi e prodotti connessi alla fornitura di energia elettrica e gas nella zona di cui all'Allegato B con clienti idonei finali meglio specificati – ove necessario – nel primo di tali Allegati..



La Preponente si riserva altresì di richiedere lo svolgimento di ulteriori attività contingenti, connesse e complementari al suddetto incarico, autorizzandole di volta in volta con apposite lettere di affidamento, anche via mail, in cui indicherà modalità, corrispettivi e durata.

Per le attività e servizi disciplinati nel presente contratto la Preponente si riserva di sospendere/interromperle, anche attraverso una Comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata PEC, con un preavviso di 30 giorni, senza alcun indennizzo per l'Agente, fermo restando il rispetto della normativa e degli AEC applicabili.

- 2.2 La Preponente si riserva la facoltà di modificare, sostituire ed integrare gli Allegati A e B, previa comunicazione scritta all'Agente, rispettando le tempistiche previste dall'Accordo Economico Collettivo (di seguito anche AEC) art. 2 per l'Allegato B, senza diritto per l'Agente stesso all'anticipata risoluzione del contratto o ad indennizzo di sorta, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'AEC. Le nuove tipologie di contratto di cui sopra saranno inserite nelle fasce di cui all'Allegato A e compensate con le relative provvigioni, di cui all'Allegato C, calcolate anche sulla base delle classi di consumo e/o della potenza relativa alla fornitura.
- 2.3 E' fatto divieto all'Agente di apportare qualsivoglia modifica ai contratti di cui all'Allegato A, anche su richiesta o per incarico della Clientela.
- 2.4 L'Agente si impegna a svolgere ogni attività necessaria per la promozione dei contratti di cui al precedente punto 2.1 ed in particolare, con riferimento alla zona di cui all'Allegato B, ad effettuare:
 - l'individuazione della Clientela e la visita alla stessa;
 - l'analisi e la valutazione delle necessità specifiche della Clientela;
 - la ricerca e la formulazione della soluzione di Servizi idonea;
 - la raccolta, anche con l'ausilio di strumenti informatici che la Preponente si riserva di indicare e di eventualmente fornire, delle richieste di fornitura e/o contratti sottoscritti dalla Clientela, il loro inserimento nel sistema informativo della Preponente nel rispetto delle modalità e delle tempistiche da questa indicate e la trasmissione alla Preponente stessa, con le modalità indicate al successivo punto 7.
- 2.4bis Le Parti concordano che, in riferimento all'obbligo dell'Agenzia di promuovere stabilmente la conclusione di contratti di cui all'art. 2.1, lo stesso è da intendersi comunque come non adempiuto qualora non si raggiunga almeno il Fatturato Minimo Annuo di € 20.000 (Ventimila/00), da calcolarsi sul "liquidato" nel periodo di riferimento degli ultimi 12 mesi, al netto di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, penali, anticipi straordinari, acconti, incentivi commerciali e quanto altro accessorio all'oggetto del contratto
- 2.5 L'Agente si impegna, altresì, ad accertarsi che il Cliente abbia predisposto tutto quanto necessario per la corretta attivazione dei contratti di cui all'Allegato A.
- 2.6 La Preponente si riserva altresì la facoltà di consentire all'Agente, eventualmente anche affiancando proprio personale, lo svolgimento di attività di promozione di particolari e complesse offerte contrattuali rivolte, ad esempio, a Clienti i cui consumi presunti siano superiori a determinati quantitativi annui che la Preponente si riserva di comunicare all'Agente con separata lettera. In tal caso la Preponente darà disponibilità all'Agente della necessaria documentazione, ivi inclusi gli standard contrattuali da utilizzare, fermo restando l'erogazione della provvigione per il buon esito dell'affare secondo quanto previsto nell'Allegato C al presente contratto.
- 2.7 La Preponente si riserva di richiedere all'Agente lo svolgimento di attività diverse od ulteriori rispetto a quelle disciplinate nel presente articolo, quali ad esempio attività promozionali da compiersi in



occasione di campagne di marketing, o per la crescita in nuove aree territoriali o per acquisire nuovi segmenti di clientela (ad esempio presidi fisici presso spazi aperti al pubblico o comunicazioni dirette a clienti potenziali e/o acquisiti).

Tali attività verranno proposte all'Agente che, salva la definizione di processi e compensi per lo svolgimento delle stesse, potrà, entro 30 gg. dalla ricezione della relativa comunicazione della Preponente, accettare o meno per iscritto di svolgerle.

La Preponente, inoltre, si riserva di valutare ed approvare eventuali iniziative che fossero proposte dall'Agente, sempre riconducibili a quanto sopra specificato: es.: attività da compiersi in occasione di campagne promozionali, o per la crescita in nuove aree territoriali o per acquisire nuovi segmenti di clientela. Anche per questa attività la Preponente si riserva di valutare autonomamente l'erogazione di un contributo.

Le attività previste ai sensi del presente comma, si configureranno come azioni svolte in ambiti locali specifici e per una durata temporale limitata.

3. Zona

- 3.1 L'Agente potrà operare unicamente nei confronti di clienti finali diretti utilizzatori (quindi non rivenditori) persone fisiche, enti e persone giuridiche aventi domicilio o sede amministrativa (con la precisazione che, ove quest'ultima non sia autonomamente individuata, essa si riterrà coincidere con la sede legale) nella zona di cui all'Allegato B, con le limitazioni e le esclusioni di clientela ivi previste.
- 3.2 In ogni caso nessuna provvigione sarà riconosciuta all'Agente sugli affari andati a buon fine dallo stesso promossi fuori zona.
- 3.3 Le variazioni di zona di cui all'Allegato B, possono essere realizzate previa comunicazione scritta da parte della Preponente all'Agente, con le tempistiche previste dall'AEC art. 2. senza diritto per l'Agente stesso all'anticipata risoluzione del contratto o ad indennizzo di sorta.
- 3.4 In deroga a quanto previsto dall'art. 1748 comma 2° cod. civ., nessun compenso sarà riconosciuto all'Agente per la conclusione di contratti nell'ambito della zona di sua competenza, che avvenga ad opera della Preponente o attraverso altri soggetti come previsto dal successivo punto 4.1.
- 3.5 La Preponente si riserva il diritto di autorizzare di volta in volta l'Agente a promuovere la conclusione di contratti con soggetti che siano pubbliche amministrazioni o altri soggetti che siano tenuti al rispetto di procedure ad evidenza pubblica. A tal fine l'Agente è tenuto a verificare la sussistenza di tale requisito soggettivo anteriormente allo svolgimento di ogni attività e, successivamente, ad informare la Preponente, la quale, entro i successivi dieci giorni lavorativi, comunicherà all'Agente in forma scritta la propria autorizzazione o il diniego alla promozione dei contratti. Nessun compenso spetterà all'Agente per l'attività dallo stesso prestata nonostante la mancata autorizzazione da parte della Preponente.

4. Diritto di esclusiva e obbligo di non concorrenza

- 4.1 L'Agente prende atto che l'incarico di cui al punto 2.1 non è assistito da patto di esclusiva a suo favore. Restano pertanto riservate alla Preponente le facoltà di trattare e concludere direttamente affari con la Clientela della zona e di valersi di altri Agenti e/o Distributori e/o Terzi per la promozione



e/o conclusione dei contratti menzionati al punto 2.1 nella zona, senza che sugli affari così conclusi spetti all'Agente alcuna provvigione o compenso.

- 4.2 L'Agente, anche per interposta persona fisica o giuridica, si impegna a non assumere incarichi di agenzia e a non trattare in genere affari per altre società comunque in concorrenza con la Preponente o con società del Gruppo Enel, nell'ambito della zona definita in Allegato B, sia fuori da tale ambito, durante l'esecuzione del contratto.
- 4.3 L'Agente, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, consegna alla Preponente l'elenco delle società rappresentate e si impegna a comunicargli ogni successiva variazione di esso.

5. Norme regolatrici

- 5.1 L'incarico di cui al presente contratto è conferito all'Agente senza rappresentanza. Non spetterà pertanto a quest'ultimo alcun potere o facoltà di concludere contratti in nome della Preponente, né d'impegnarla in qualsiasi modo.
- 5.2 L'incarico di cui al presente contratto esclude qualsiasi rapporto di lavoro subordinato dell'Agente con la Preponente: esso è regolato unicamente dal presente contratto e, per quanto ivi non disposto, dagli artt. 1742-1751bis Codice Civile e dall'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore industriale e della cooperazione in vigore e successive modificazioni e dalle altre norme di legge comunque applicabili.

6. Organizzazione dell'Agente

- 6.1 L'incarico di cui al presente contratto sarà svolto dall'Agente a propria cura, onere e rischio, avvalendosi della propria organizzazione che questi dichiara - per numero e qualità di dipendenti ed ausiliari, locali disponibili, attrezzature ed investimenti - idonea ad un adeguato sfruttamento del mercato e alla promozione degli affari nella zona di cui all'articolo 3.
- 6.2 Gli eventuali subagenti, ausiliari e collaboratori dell'Agente, della cui opera questi si avvarrà sotto propria esclusiva responsabilità, risponderanno direttamente all'Agente medesimo, con totale estraneità della Preponente.
- 6.3 L'Agente è responsabile dell'operato dei soggetti dei quali si avvalga nell'esecuzione del presente contratto. Qualora si verificassero comportamenti difformi con le previsioni del presente contratto, con particolare riferimento al Codice Comportamentale allo stesso Allegato (Allegato H), l'Agente, si impegna ad intraprendere ogni utile azione per evitare il ripetersi delle condotte lesive della Preponente, ivi incluso il non coinvolgimento nell'esecuzione del presente contratto dei soggetti che si siano resi responsabili dei descritti inadempimenti. Resta salva ogni più ampia facoltà della Preponente di rivalersi sull'Agente per il risarcimento del danno e di avvalersi della facoltà prevista nell'art. 18 lettera G.
- 6.4 L'Agente s'impegna, altresì, a corrispondere alle risorse che a qualunque titolo gestiscono l'attività oggetto del presente contratto, il trattamento economico, normativo e previdenziale previsto dalle leggi vigenti, regolamenti ed accordi di categoria.
- 6.5 Restano a totale ed esclusivo carico dell'Agente tutti gli oneri relativi ai contributi assistenziali e previdenziali secondo la vigente normativa, alle assicurazioni di legge contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per gli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante nell'ambito dell'attività svolta, dall'osservanza delle disposizioni di legge e/o provvedimenti della pubblica amministrazione.
- 6.6 L'Agente si obbliga, inoltre, a sollevare la Preponente da ogni e qualsiasi vertenza che possa insorgere sia direttamente con il personale impiegato sia con gli enti previdenziali per questioni



interenti al rapporto con detto personale sia, ancora, con soggetti terzi, per questioni dipendenti dall'incarico affidato, subentrando dunque in ogni conseguente onere e gravame.

- 6.7 L'Agente si obbliga a dotarsi di un proprio sistema di qualità aziendale, anche attraverso un'apposita funzione di gestione della qualità commerciale.

7. Raccolta e trasmissione delle proposte di contratto

- 7.1 Nella raccolta presso la Clientela di proposte di contratto, l'Agente si atterrà scrupolosamente alle condizioni, modalità, prezzi e termini di pagamento e di consegna che saranno via via fissati dalla Preponente e che questa sarà libera di variare a suo giudizio in ogni momento. In particolare, è fatto divieto all'Agente di promettere o consentire sconti, abbuoni, riduzioni, dilazioni o facilitazioni di pagamento non espressamente autorizzati caso per caso per iscritto dalla Preponente.
- 7.2 L'Agente raccoglierà presso i Clienti tutte le informazioni, i dati necessari per l'elaborazione delle proposte contrattuali e le proposte contrattuali stesse utilizzando unicamente la documentazione e i moduli contrattuali a ciò predisposti dalla Preponente. L'Agente curerà di ottenere in ogni caso la sottoscrizione dei Clienti sui moduli contrattuali, tanto in calce quanto per approvazione specifica delle Condizioni Generali di contratto. Resta inteso che non avranno alcuna efficacia, e conseguentemente non produrranno alcun obbligo per la Preponente né nei confronti dei Clienti né nei confronti dell'Agente, le proposte sottoscritte dai Clienti su moduli diversi da quelli forniti dalla Preponente. L'Agente terrà indenne e manlevata la Preponente da ogni danno che possa derivare da eventuali pretese di terzi.
- 7.3 I contratti conclusi dall'Agente saranno sempre subordinati alla clausola "salvo approvazione della Preponente". La loro accettazione, pertanto, è riservata all'insindacabile giudizio della Preponente, all'esito delle verifiche effettuate dopo il ricevimento degli stessi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Preponente potrà rifiutarsi di eseguire contratti con Clienti che abbiano delle morosità pregresse anche con altri fornitori, ovvero nei casi in cui il contratto di fornitura contenga dati errati o lo switching venga rigettato dal distributore competente.

Dette verifiche, per i Clienti finali domestici, saranno completate entro 120 giorni dalla data di ricevimento dei contratti stessi (Stato Ricevuta), tenuto conto delle operatività necessarie e dei tempi previsti dalla vigente normativa regolatoria – indipendenti dalla volontà della Preponente - per l'esercizio del diritto di ripensamento da parte dei Clienti che ne hanno diritto e di quelli necessari per attendere la conferma dell'avvenuta esecuzione dello switching o la relativa comunicazione di rigetto da parte del distributore, ai sensi della delibera dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas ARG/elt n.42/08.

Per i casi relativi a Clienti finali elettrici non domestici in bassa tensione o gas con consumi di gas naturale inferiori a 200.000 mc/anno, in cui l'esito dello switching è condizionato dai tempi di preavviso più lunghi previsti dalla medesima normativa per il recesso del Cliente dal precedente fornitore (3 mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di comunicazione del recesso, anziché 1 mese), le Parti stabiliscono che i termini debbono intendersi forfetariamente prorogati di 60 giorni.

Sono fatte salve le ipotesi in cui i termini di preavviso cui sono tenuti i predetti Clienti siano maggiori di quelli sopra previsti, che comporteranno un conseguente adeguamento del termine previsto per la verifica.

L'agente accederà on line ad un ambiente riservato del Portale della Preponente nel quale saranno riportati i contratti rifiutati nel mese precedente e verificati entro i termini massimi previsti per le medesime verifiche, riportati ai precedenti capoversi.



Le Parti stabiliscono che i termini per l'effettuazione delle verifiche sono fissati in 180 giorni dalla data di ricevimento dei contratti stessi (Stato Ricevuta). La Preponente comunicherà all'Agente, a mezzo posta elettronica, ovvero con altra adeguata modalità, i contratti rifiutati entro il mese precedente e verificati entro i termini massimi previsti al presente comma.

7.3bis Per i clienti finali domestici, nel caso in cui si ravvisi l'opportunità di verificare nuovamente le proposte di contratto la cui richiesta di attivazione della fornitura non sia stata accettata dal distributore, la Preponente si riserva la possibilità di avvalersi di un ulteriore termine di 60 giorni, per effettuare una nuova lavorazione delle proposte rifiutate. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Preponente potrà rilavorare quelle proposte di contratto a seguito del rigetto dello switching da parte del distributore competente per la presenza di dati errati.

Per la medesima motivazione, l'ulteriore termine di verifica per i contratti relativi ai Clienti finali non domestici, viene prorogato di 30 giorni.

7.4 L'Agente sarà responsabile degli eventuali danni e spese che dovessero derivare alla Preponente per le proposte contrattuali nulle inviate a quest'ultima dall'Agente e per le quali trovano applicazione in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 7.5 e 17 del contratto.

7.5 Su richiesta della Preponente, l'Agente si impegna a contattare nuovamente i clienti i cui moduli contrattuali dovessero giungere alla Preponente stessa in modo incompleto o non compilati secondo le modalità da questa indicate di volta in volta.

7.6 Le modalità di raccolta ed impacchettamento dei moduli contrattuali sottoscritti dal cliente, nonché le tempistiche di invio dei moduli medesimi sono definite e comunicate dalla Preponente all'Agente con separata comunicazione scritta. L'Agente in ogni caso dovrà anticipare la documentazione contrattuale in formato elettronico tramite il sistema e/o secondo le modalità che la Preponente si riserva di comunicare e secondo le tempistiche definite nella separata comunicazione scritta.

7.7 Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto, la Preponente si riserva il diritto di rendere disponibile all'Agente, nel corso della durata del presente contratto, un sistema informativo e/o altri eventuali strumenti informatici per il caricamento dei dati da parte dell'Agente e la trasmissione degli stessi alla Preponente, il tutto nel rispetto delle modalità e delle tempistiche che verranno indicate dalla Preponente con separata comunicazione. Le caratteristiche di tale sistema, le modalità di utilizzo e le funzionalità dallo stesso consentite saranno oggetto di successiva comunicazione della Preponente all'Agente. L'Agente si impegna sin d'ora ad adeguare le proprie dotazioni informatiche e/o gli altri eventuali strumenti informatici da lui utilizzati nonché a fare quanto altro verrà indicato dalla Preponente per consentire il migliore utilizzo sia del sistema informativo sia della strumentazione informatica in sua dotazione.

8. Fatturazione ed Incassi

8.1 La fatturazione al cliente finale sarà effettuata esclusivamente dalla Preponente; i relativi pagamenti dovranno essere fatti dal Cliente direttamente alla Preponente e nelle modalità da questa indicate nel contratto di fornitura.

8.2 E' fatto divieto all'Agente di incassare dai Clienti somme di pertinenza della Preponente, quietanzare fatture e rilasciare liberatorie non preventivamente concordate con la Preponente.



9. Altri obblighi dell'Agente

- 9.1 Nell'esecuzione del presente contratto, l'Agente si impegna a tutelare gli interessi della Preponente e ad agire con lealtà e buona fede.
- 9.2 L'Agente si impegna a svolgere l'attività necessaria per la promozione dei contratti di cui all'art. 2.1 nel rispetto delle procedure definite dalla Preponente e comunque assicurando la chiarezza, la trasparenza e la veridicità delle informazioni da lui veicolate al cliente.
- 9.3 L'Agente si impegna ad utilizzare esclusivamente materiale promozionale e contrattuale fornito dalla Preponente, o preventivamente autorizzato dalla Preponente. Nell'esercizio delle attività oggetto del presente contratto, l'Agente o il personale di cui si avvale si impegnano ad esibire ai clienti finali i documenti identificativi di legge predisposti a cura esclusiva dell'Agente ed un cartellino recante i propri dati che li identifichi come Agenti della Preponente. Tale cartellino dovrà essere preventivamente approvato dalla Preponente stessa, la quale comunicherà all'Agente eventuali aggiornamenti e/o modifiche da apportare.
- 9.4 L'Agente è tenuto ad accertarsi, con la diligenza del buon commerciante, della solvibilità dei Clienti da lui contattati e a fornire alla Preponente tempestive ed esaurienti informazioni idonee a consentirgli di valutare appieno la convenienza dei singoli affari proposti e la correttezza ed affidabilità dei Clienti presentati.
- 9.5 L'Agente terrà altresì mensilmente informata la Preponente delle condizioni di mercato, della situazione concorrenziale nella zona di cui all'Allegato B e di ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. Del pari, non appena ne venga a conoscenza, l'Agente informerà la Preponente di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà industriale relativi ai servizi contrattuali, assistendolo nella difesa contro tali infrazioni.
- 9.6 L'Agente presterà alla Preponente ogni attiva, diligente e pronta collaborazione per superare eventuali difficoltà o intralci nella fase di attivazione dei singoli contratti, o contestazioni dei Clienti, ed in genere per il buon fine degli affari.
- 9.7 Per il migliore espletamento dell'incarico e comunque anche al fine di rispettare gli obblighi di cui al successivo art. 9.12, è fatto obbligo all'Agente di curare, con oneri a proprio carico, la propria formazione professionale, anche attraverso corsi di aggiornamento, utilizzando - per quanto riguarda l'illustrazione dei mercati energetici e le informazioni sulle offerte commerciali - unicamente il materiale formativo messo a disposizione dalla Preponente. Inoltre la Preponente si riserva la facoltà sia di illustrare all'Agente in appositi incontri le caratteristiche delle offerte di cui all'Allegato A che di prevedere l'assistenza di un proprio "esperto" che resterà a disposizione del formatore dell'Agente per essere consultato e ciò al solo fine di assicurare una maggiore proficuità delle azioni formative svolte dall'Agente sui predetti temi.

In ogni caso la Preponente si riserva la facoltà di verificare la qualità e la proficuità di tali azioni formative eventualmente anche attraverso la partecipazione e l'assistenza a corsi di formazione tenuti dall'Agente.

È fatto obbligo all'Agente di partecipare ad ogni corso di aggiornamento relativo ai contratti di cui all'Allegato A.
- 9.8 L'Agente è tenuto a dare preventiva e/o tempestiva comunicazione alla Preponente dell'eventuale impossibilità, esistente e/o sopravvenuta, ad adempiere la prestazione oggetto del contratto nel rispetto di quanto ivi previsto. In difetto di tale preventiva e/o tempestiva comunicazione, l'Agente sarà responsabile degli eventuali danni subiti a tale stregua dalla Preponente.



- 9.9 L'Agente si impegna a tenere riservate tutte le notizie e i dati che gli fossero comunicati o di cui venisse a conoscenza attinenti l'organizzazione, la struttura, l'attività, i programmi e i risultati produttivi e commerciali della Preponente. Identica riservatezza l'Agente manterrà su qualsiasi notizia, dato, schema, disegno e diagramma (anche in formato sorgente) relativo ai servizi contrattuali di cui venisse a conoscenza in ragione o in occasione del presente contratto. Tutti gli impegni di cui al presente art. 9.9 resteranno in vigore anche dopo la cessazione del presente contratto per qualsiasi causa. L'Agente garantisce altresì che alla stessa riservatezza si atterrano i propri dipendenti e/o ausiliari.
- 9.10 I dati riguardanti clienti o potenziali clienti della zona assegnata all'Agente costituiscono archivio di proprietà della Preponente.
- 9.11 L'archivio dovrà essere tenuto dall'Agente secondo le istruzioni impartitegli in esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di agenzia; lo stesso archivio dovrà essere restituito alla Preponente al momento della cessazione del rapporto.
- 9.12 L'Agente si impegna a rispettare e a far rispettare dal personale di cui a qualunque titolo si avvale, tutte le disposizioni in materia di condotta commerciale emanate dalle competenti autorità per la vendita di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali, con particolare riferimento alle delibere n. 126/04 e 105/06 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas nonché tutte le disposizioni del Codice di Consumo di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ed al successivo art. 23 del presente contratto - previsioni tutte che sin d'ora dichiara di conoscere - nonché ogni altro provvedimento emanato dalle competenti autorità.
- 9.13 L'Agente si impegna a munirsi ed ad utilizzare per le comunicazioni intercorrenti con Enel Energia oltre la mail di Posta elettronica anche la mail di Posta Elettronica Certificata (PEC). Di queste si impegna a comunicarne l'indirizzo preliminarmente all'emissione del presente contratto, inserendolo, in fase di registrazione, nel campo a ciò deputato sul Portale Enel, garantendo altresì l'immediato aggiornamento in caso di variazione.
Altresì le Parti concordano di utilizzare quale metodo per la gestione delle modifiche ed integrazioni del Contratto in vigore, oltre alle consueta corrispondenza cartacea, anche l'applicativo disponibile sul portale Fornitori, nella sezione dedicata e a tal fine si impegna a munirsi di Firma Digitale e Marca Temporale per l'accettazione degli stessi documenti. Per tale soluzione verranno fornite, con comunicazione successiva, apposite istruzioni ed informazioni.

10. Altri obblighi della Preponente

- 10.1 La Preponente si impegna a fornire all'Agente le informazioni, i dati e la documentazione (moduli per la raccolta delle proposte di contratto, condizioni generali di vendita, ecc.) necessari per l'esecuzione del presente contratto e provvederà al loro tempestivo aggiornamento.
- 10.2 La Preponente fornirà altresì all'Agente ogni utile materiale illustrativo e promozionale relativo ai contratti da concludere, in quantità che a proprio giudizio siano ritenute sufficienti. Eventuale ulteriore materiale pubblicitario e illustrativo relativo all'attività svolta dall'Agente per la Preponente dovrà essere sempre autorizzato dalla Preponente e con la stessa concordato.

11. Verifica dell'attività

- 11.1 La Preponente si riserva la possibilità di verificare, anche attraverso terzi dalla stessa incaricati, l'esatto adempimento delle attività oggetto del contratto - ivi compreso il rispetto da parte dell'Agente del Codice di consumo di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, della normativa Antitrust e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'osservanza del Codice di comportamento di cui all'Allegato H e del Manuale di Conformità alla normativa antitrust di cui all'Allegato N.



- 11.2 Il controllo della qualità potrà avvenire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, effettuando verifiche presso i clienti contattati dall'Agente ovvero attraverso affiancamenti dell'Agente da parte di responsabili della Preponente.
- 11.3 L'Agente si impegna ad agevolare le verifiche di cui ai precedenti commi effettuate dalla Preponente fornendo a quest'ultima la necessaria collaborazione.

12. Provvigione e indennità

12.1 La preponente riconosce un compenso, da intendersi come anticipo "salvo buon fine", per un importo pari all'intero gettone di attivazione corrispondente a quanto dettagliato nell'allegato compensi, nel momento in cui il contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale concluso dall'Agenzia si trovi nello stato "ricevuta" e non sia stata già "annullata".

La Preponente, entro i termini rispettivamente indicati al comma 7.3 dal momento in cui la documentazione contrattuale si trova nello stato Ricevuta:

- nel caso di attivazione della fornitura, riconosce il saldo contabile confermando l'importo dell'anticipo erogato; ovvero, applica eventuali conguagli (a titolo solo esemplificativo e non esaustivo in caso di cambio di potenza);
- nel caso di contratti non eseguiti, fa valere il diritto al recupero delle somme versate a titolo di anticipo come previsto all'art. 12.1, per le quali siano successivamente state accertate – a suo insindacabile giudizio – circostanze che ne determinano l'invalidità; gli importi in questione saranno recuperati mediante trattenute sulle somme riconosciute nella prima liquidazione utile;
- nel caso di contratti non eseguiti e ricadenti nell'ipotesi prevista dall'art. 7.3bis, fa comunque valere il diritto al recupero delle somme versate a titolo di anticipo, come previsto al punto precedente; tuttavia qualora, a seguito delle ulteriori rilavorazioni effettuate, vengano attivate le relative forniture, verrà reintegrato il relativo compenso a titolo di saldo.

12.2 La provvigione competerà all'Agente solo ed esclusivamente per i contratti perfezionati per i quali sia stata attivata la relativa fornitura. Per i contratti dual energy, che prevedono la fornitura congiunta di energia elettrica e di gas, la provvigione verrà corrisposta solo quando saranno state attivate sia la fornitura elettrica che la fornitura gas.

Nel caso in cui, per i contratti dual energy, venisse attivata una sola delle due forniture ed il cliente non esercitasse la facoltà di recedere prevista dal contratto in questa ipotesi, all'Agente verrà riconosciuta la provvigione per la fornitura (di energia elettrica o gas) che sia stata attivata.

In ogni caso, la provvigione come descritta, matura solo per i contratti conclusi relativi a proposte direttamente raccolte dall'Agente presso la Clientela e in nessun caso spetterà per proposte contrattuali raccolte dalla Preponente, da terzi o inoltrate dal Cliente.

Per le attività di cui all'art. 2.7 all'Agente verranno riconosciuti i compensi di volta in volta comunicati dalla Preponente e accettati dall'Agente.

- 12.3 L'Agente provvederà ad emettere fatture nei confronti della Preponente a titolo di provvigione per l'attività svolta.
- 12.4 La Preponente si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di prevedere meccanismi di incentivazione o premi di produzione, relativi al conseguimento di predeterminati obiettivi, in periodi particolari dell'anno o per proprie esigenze commerciali, impegnandosi a comunicare tempestivamente all'Agente tali iniziative.



I corrispettivi derivanti dagli incentivi o premi di produzione concorreranno al raggiungimento dell'importo contrattuale di cui al successivo punto 12.10 e all'Allegato C. Nel caso di variazioni della provvigione, comunicate per iscritto dalla Preponente nel rispetto delle previsioni dell'AEC, si applicherà agli affari di volta in volta conclusi la provvigione vigente al momento dell'inserimento della richiesta di fornitura nel sistema informativo messo a disposizione dalla Preponente.

- 12.5 Dopo la data di cessazione del rapporto di agenzia potranno maturare a favore dell'Agente provvigioni per contratti andati a buon fine, soltanto se su proposte raccolte dall'Agente presso la clientela entro la predetta data e pervenute alla Preponente entro e non oltre 10 giorni dalla data di cessazione. Diversamente dovrà essere provato per iscritto che la conclusione dell'affare è dovuta all'operato dell'Agente effettuato prima della cessazione del rapporto. La prova, a pena di decadenza, deve essere data entro 90 giorni dalla cessazione stessa.
- 12.6 In caso di cessazione del presente contratto, salvo quanto previsto al successivo punto 12.7 e qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 1751 comma 1, all'Agente verrà riconosciuta l'indennità così come previsto all'art. 1751 cod. civ.. L'Agente pertanto rinuncia espressamente a pretendere altri compensi che a qualsiasi titolo matureranno in forza dell'attività dallo stesso svolta anteriormente alla cessazione del rapporto contrattuale, fatta eccezione e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12.2, per il gettone di attivazione di cui all'Allegato C.
- 12.7 L'indennità di cui al precedente punto 12.6 non è dovuta all'Agente in caso di:
- recesso della Preponente dal contratto durante il periodo di prova;
 - recesso del contratto da parte dell'Agente;
 - risoluzione del contratto da parte della Preponente per inadempimento dell'Agente, ivi compreso:
 - A) per indici di Vendor Rating negativi;
 - B) per violazione degli obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
 - cessione del presente contratto ad un terzo da parte dell'Agente d'accordo con la Preponente.
- 12.8 Nel caso di cui al precedente punto 12.7, l'Agente non avrà diritto a pretendere somme che a qualsiasi titolo matureranno sugli affari conclusi successivamente all'atto di cessazione del rapporto, fatta eccezione e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12.2, per il gettone di attivazione di cui all'Allegato C.
- 12.9 L'indennità di cui al precedente punto 12.6 non è dovuta all'Agente nelle ipotesi previste dall'art. 1751 cod. civ., in particolare intendendosi per inadempimenti imputabili all'Agente che giustificano la risoluzione del contratto ad opera della Preponente quelle individuate nell'art. 18 del presente contratto.
- 12.10 Le Parti convengono che i compensi netti dell'Agente per l'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto, ivi comprese le successive modifiche ed integrazioni, e per il periodo di validità dello stesso di cui al successivo punto 15, non potranno essere comunque superiori all'importo di **€ 4.000.000,00 (quattromilioni/00)** e che la Preponente, nella gestione del contratto stesso, terrà conto di detto limite massimo.
- 12.11 Fuori del caso previsto al precedente punto 12.5, l'Agente non avrà diritto a pretendere somme che a qualsiasi titolo matureranno sugli affari in corso conclusi successivamente all'atto di cessazione del rapporto.



12.12 La Preponente si riserva la facoltà di modificare, sostituire ed integrare le disposizioni del presente contratto in materia di provvigioni nonché il relativo Allegato C e di comunicare all'Agente le intervenute modifiche, riservandosi altresì la facoltà di risolvere il contratto, con effetto immediato, qualora l'Agente non provveda a restituire alla Preponente stessa le suddette modifiche sottoscritte per accettazione.

13. Liquidazione e pagamenti delle provvigioni

13.1 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1749 cod. civ. e dall'AEC, le provvigioni, maturate in conformità con quanto stabilito dal precedente punto 12.2, saranno liquidate:

- a) corrispondendo mensilmente un importo a titolo di anticipo secondo i criteri di cui all'allegato C;
- b) corrispondendo il saldo in seguito all'attivazione della fornitura di energia elettrica e/o di gas.

13.2 La Preponente invierà mensilmente all'Agente apposito estratto conto riepilogativo delle provvigioni maturate nel mese precedente e rilascerà il benestare alla fatturazione previa esecuzione delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali a fronte del quale l'Agente può emettere fattura.

13.3 Resta inteso che: a) in caso di contratto stipulato la cui fornitura non sia ancora stata attivata o nel caso di insolvenza totale del cliente nonché nell'ipotesi prevista dall'art. 12.2, l'Agente sarà tenuto a restituire tutti gli importi percepiti anche a titolo di anticipo della provvigione relativi ai corrispondenti siti di prelievo; b) fatto salvo quanto sopra, la Preponente potrà in qualunque momento effettuare compensazioni dei corrispettivi erogati all'Agente e non dovuti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto salvo il diritto della Preponente al recupero anche delle somme versate per contratti conclusi e poi attivati, ma per i quali siano successivamente state accertate – a suo insindacabile giudizio – circostanze che ne determinano l'invalidità. Gli importi in questione saranno recuperati anche mediante trattenute sulle somme riconosciute nella prima liquidazione utile.

13.4 E' fatto salvo il diritto della Preponente di stornare la relativa provvigione sia in caso di mancato pagamento da parte del Cliente che in caso di accrediti di qualsiasi natura effettuati a favore del Cliente per fatti non imputabili alla Preponente.

13.5 La provvigione potrà essere inoltre stornata in caso di procedure esecutive o concorsuali a carico del Cliente.

13.6 La provvigione spettante all'Agente verrà comunque riconosciuta nell'eventualità del sopravvenuto pagamento da parte dei Clienti.

13.7 Qualora l'Agente non sollevi contestazioni entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell'estratto conto riepilogativo delle provvigioni, esso si intenderà definitivamente approvato.

13.8 Il pagamento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, entro il terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 20 giorni calendari dalla data ricezione delle fatture, a condizione che le fatture pervengano ad Enel con gli estremi identificativi dell'autorizzazione alla fatturazione (Benestare alla fattura). Nel caso in cui gli estremi identificativi dell'autorizzazione alla fatturazione non vengono riportati nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto, ai fini del computo della data di ricezione.

Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.



In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad Enel, sono dovuti all'Appaltatore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:

1. Per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell'anno;
2. Per il secondo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell'anno;

Per l'applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1 e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dal Ministero delle Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal contratto.

Resta fermo che in ogni caso di ritardo dei pagamenti, al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno; è fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.

13.9 Le fatture emesse dall'Agente intestate ad Enel Energia S.p.A - P.I. n. 06655971007, devono essere inviate ad Enel Italia - SAT Milano Via Beruto, 18 - 20131 Milano:

- per via elettronica (EDI), secondo le indicazioni riportate sul portale Enel all'indirizzo www.enel.it/edb (web EDI tra le "Applicazioni on line");

13.10 Ove non espressamente consentita dal Committente, resta esclusa, ai sensi dell'art.1260, 2° comma, cod. civ., la cedibilità, da parte del Prestatore, dei crediti derivanti dal contratto di appalto.

E' altresì esclusa la possibilità per il Prestatore di conferire a terzi mandati all'incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio credito.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa esclusivamente nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti negli appositi albi di cui al D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e di Enel Factor S.p.A..

La notifica ad Enel dell'avvenuta cessione del credito derivante dal contratto deve essere sottoscritta tramite un certificato di firma digitale ed inviata tramite l'indirizzo PEC della società Enel interessata, indicato nel contratto, non oltre 30 giorni prima del termine per il pagamento della fattura relativa al credito ceduto.

Resta inteso che Enel si riserva di non procedere al pagamento della fattura ceduta nel caso in cui il cessionario non risulti in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

E' vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del Contratto

13bis. Tracciabilità' dei flussi finanziari

L'Agente assume tutti gli obblighi di cui all'art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 (Tracciabilità dei flussi finanziari) così come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n.187, convertito con legge 17 dicembre, n.217.



In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva - fermo restando quanto previsto dal comma 5 del suddetto art.3 - al presente Contratto.

Inoltre, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici e, dunque relativi al presente Contratto, nonché alla gestione dei suddetti finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto art.3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Agente è tenuto a comunicare al Servizio Amministrativo Territoriale (SAT) territorialmente competente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Analogamente e con le medesime modalità, il subappaltatore od il subcontraente tramite l'Appaltatore, sono tenuti a comunicare al gestore del Contratto i dati di cui sopra.

L'Agente, il subappaltatore od il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria informa Enel e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

L'Agente si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti analoga clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al suddetto art.3, legge 13 agosto 2010, n.136.

Nel caso di violazione, da parte dell'appaltatore di uno solo degli obblighi previsti dall'art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 o dal presente articolo, il Contratto si intenderà risolto di diritto immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cod. civ..

Nel caso sia previsto, oltre al CIG (Codice Identificativo di Gara), il rilascio obbligatorio del Codice Unico di Progetto (CUP), Enel comunicherà detto codice all'Appaltatore che dovrà riportarlo su ciascuna relativa transazione.

14. Clienti morosi

- 14.1 L'Agente non potrà sollevare alcuna eccezione nei confronti della Preponente in merito alle facoltà, che la stessa Preponente si riserva, di adire o meno le vie legali per il recupero del credito o di operare rinunce o transazioni.
- 14.2 In ogni caso l'Agente dovrà prestare ogni collaborazione per il recupero dei crediti presso i clienti senza pretendere ulteriori compensi, essendosene già tenuto conto nello stabilire la percentuale delle provvigioni.
- 14.3 Resta ferma la facoltà della Preponente di non concludere contratti con Clienti che ritenesse essere morosi o di risolvere, in conformità alle previsioni contenute negli standard contrattuali a ciò predisposti, i contratti con clienti che si rendessero inadempienti rispetto agli obblighi contrattualmente previsti.



15. Durata

- 15.1 Il presente contratto decorre dalla data di perfezionamento fino al **31/12/2018** o al raggiungimento dell'importo complessivo di cui all'art. 12.10. Le Parti si incontreranno per negoziare in buona fede le condizioni e i termini dell'eventuale stipula di un nuovo successivo contratto, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 4 dell'AEC, esclusivamente nel caso di indici di Vendor Rating positivi, ove disponibili.
- 15.2 L'Agente è tenuto a restituire alla Preponente il contratto sottoscritto entro cinque giorni lavorativi dall'avvenuta ricezione dello stesso inviandolo all'indirizzo da questa indicato. Detto contratto, debitamente sottoscritto, dovrà anche essere anticipato, sempre con la medesima tempistica, via fax al numero fornito dalla Preponente.
- 15.3 Il contratto, di comune accordo, è sottoposto ad un periodo di prova, convenuto dalle stesse Parti in **180 giorni**, durante il quale ciascuna delle Parti potrà recedere dal contratto con effetto immediato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno senza obbligo di preavviso o di corresponsione della relativa indennità sostitutiva. In ogni caso, anche in ipotesi di recesso della Preponente è sempre escluso il diritto dell'Agente all'indennità di cui all'art.12.6.
- 15.4 Trascorso il periodo di prova, ciascuna delle Parti potrà recedere dal contratto con preavviso da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno rispettando un termine di 60 giorni da inviare all'indirizzo *GP-IP-MCP via Arno, 42 – 00198 Roma*. La scadenza del periodo di preavviso potrà cadere in qualsiasi giorno. Il periodo di preavviso potrà essere sostituito, in tutto o in parte, dalla corresponsione di una indennità sostitutiva calcolata secondo i criteri stabiliti nel vigente AEC.
- 15.5 Fatto salvo il diritto per la Parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso di rinunciare, in tutto o in parte, al preavviso, senza obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, sia la Preponente che l'Agente si riservano la facoltà, durante il periodo di preavviso, di recedere con effetto immediato dal contratto successivamente al predetto termine mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, riconoscendo all'altra parte l'indennità sostitutiva di preavviso per il restante periodo.

15bis. Vendor Rating: monitoraggio delle performance

La Preponente ha istituito un sistema di Vendor Rating finalizzato al monitoraggio e alla valutazione delle performance relative alle prestazioni dei propri appaltatori ed agenti.

La Preponente procede, pertanto, alla rilevazione obiettiva e sistematica di informazioni relative sia ai comportamenti tenuti da appaltatori ed agenti durante l'espletamento dell'iter di approvvigionamento sia alla qualità, puntualità e delle prestazioni eseguite.

Le suddette rilevazioni riguardano le seguenti Categorie:

QUALITÀ delle prestazioni fornite (c.d. "CQ");

PUNTUALITÀ delle prestazioni (c.d. "CP");

CORRETTEZZA nella fase precontrattuale (c.d. "CC").

Per quanto attiene al presente contratto di agenzia, ciascuna di queste Categorie si articola a sua volta in sottoindicatori che monitorano i relativi singoli aspetti di cui le stesse si compongono.

In particolare, gli indicatori della Categoria QUALITÀ prendono in esame:

i reclami e le contestazioni dei clienti finali;



i contratti acquisiti dall'Agente che non vanno a buon fine o rifiutati dalla Preponente per cause imputabili all'Agente;

il mancato raggiungimento degli obiettivi di produttività prefissati dalla Preponente;

l'esito delle Quality Call.

Gli indicatori della Categoria PUNTUALITA' monitorano:

i tempi impiegati dall'Agente per trasmettere alla Preponente i contratti stipulati con i clienti finali.

Gli indicatori della Categoria CORRETTEZZA, misurano:

i tempi necessari al perfezionamento del contratto tra l'Agente e la Preponente.

L'Agente, accedendo alla sezione a lui riservata del Portale Enel all'indirizzo <http://globalprocurement.enel.com> alla quale dichiara di essersi regolarmente registrato, ha avuto la possibilità di prendere visione del valore (cd. peso) attribuito a ciascuno degli indicatori sopra riportati.

Pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto, l'Agente dichiara di avere piena e completa conoscenza dei suddetti valori attribuiti a ciascun indicatore e di accettarli, impegnandosi sin d'ora ad accettare anche eventuali successive variazioni degli stessi valori apportate dalla Preponente allo scopo di assicurare una loro più congrua pesatura. Le suddette variazioni, nonché le eventuali variazioni degli indicatori o delle categorie, saranno portate tempestivamente a conoscenza dell'Agente mediante pubblicazione sulla predetta sezione del Portale Enel, <http://globalprocurement.enel.com> evidenziata da un apposito messaggio di avvertimento in sede di accesso alla stessa.

Il valore complessivo di ciascuna delle suddette Categorie è dato poi da una media ponderata dei valori degli indicatori che le compongono e concorre alla formazione dell'Indice di Vendor Rating complessivo (IVR), anch'esso a sua volta dato da una media ponderata dei valori delle singole Categorie.

L'Indice di Vendor Rating complessivo (IVR) ovvero i valori delle 3 Categorie che lo compongono (CQ, CP, CC) - ottenuti a seguito delle rilevazioni sopra indicate - , vengono utilizzati dalla Preponente per effettuare una valutazione della performance dell'Agente.

Accedendo al medesimo Portale, l'Agente potrà verificare con periodicità mensile l'andamento del proprio indice – sulla base delle suddette rilevazioni - oggetto di monitoraggio costante da parte della Preponente.

Le Parti convengono che risultati negativi dell'indice complessivo di Vendor Rating (IVR), in particolare, con valore totale inferiore a 60 od anche di uno solo degli indici parziali (cd. Categorie), con valore inferiore a 50, devono considerarsi un grave inadempimento contrattuale che legittima la Preponente a risolvere di diritto il contratto.

Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese si fa presente che i valori periodicamente determinati dal Sistema di Vendor Rating vengono riferiti alla sola attività dell'impresa Capogruppo.

16. Sospensione del contratto

- 16.1 La Preponente si riserva il diritto di sospendere a suo insindacabile giudizio l'esecuzione del contratto di agenzia per un tempo determinato, anche soltanto in determinate zone, senza dover corrispondere alcunché a titolo di corrispettivo, indennizzo o risarcimento all'Agente stesso.



17. Clausola penale

17.1 L'Agente, qualora nello svolgimento della propria attività violi:

- gli obblighi derivanti dall'esecuzione del presente contratto,
- le disposizioni operative comunicate dalla Preponente,
- le regole per l'utilizzo dei sistemi informativi resi disponibili dalla Preponente,
- la normativa al contratto stesso applicabile,
- tutti gli allegati al presente contratto (a titolo esemplificativo e non esaustivo il Codice di comportamento di cui all'allegato H, allegato H2 su designazione ad incaricato al trattamento dei dati), sarà tenuto a corrispondere, a titolo di penale, le somme sotto indicate che gli verranno automaticamente addebitate dalla Preponente a fronte del verificarsi dei fatti specificatamente individuati e accertati a seguito di attività di controllo svolte dalla Preponente stessa.

17.2 Per ogni risultato delle verifiche di cui all'art. 11 del presente Contratto svolte dalla Preponente oppure per ogni lamentela scritta pervenuta da parte di clienti e/o potenziali clienti riconducibile all'attività, di cui al presente contratto, da cui emergano le suddette violazioni, verrà addebitata dalla Preponente una penale di importo pari a quanto previsto nel successivo comma 17.3. Gli importi indicati saranno raddoppiati in caso di segnalazione scritta pervenuta da parte di clienti corredata da denuncia, querela o esposto presentati all'Autorità Giudiziaria.

17.3 L'importo della penale è riferito alle non conformità rilevate su attività riguardanti la promozione e la vendita relativa ad offerte di fornitura di energia elettrica e/o gas, nonché genericamente rilevate su attività oggetto del presente contratto.

L'importo della penale, indicato nella rispettiva "fascia", è correlato al valore del corrispettivo riconosciuto per il servizio/prodotto, così come di seguito indicato:

- a) **Fascia A** : (Euro 50) promozione/vendita/gestione di servizi/prodotti anche diversi dalle offerte di fornitura di energia elettrica e/o gas, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - LUCE OK/GAS OK
 - ENEL MIA
 - Lampadine a LED.
 - Generazione LEAD

- b) **Fascia B** : (Euro 200) promozione/vendita/gestione di servizi/prodotti anche diversi dalle offerte di fornitura di energia elettrica e/o gas, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - acquisizione nuovo cliente (switch attivo)
 - RVC
 - PRIMA ATTIVAZIONE, VOLTURA, SUBENTRO

- c) **Fascia C** : (Euro 400) promozione/vendita/gestione di servizi/prodotti anche diversi dalle offerte di fornitura di energia elettrica e/o gas, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - CALDAIE,
 - POMPA DI CALORE
 - PANNELLO FOTOVOLTAICO
 - SOLARE TERMICO.



La fascia di riferimento dell'importo della penale applicabile, risulta specificata nell'allegato compensi.

17.4 Cumulo tra penali ed Aggravanti – Ulteriori regole di applicazione delle penali

E' fatta salva l'eventuale applicazione della clausola risolutiva espressa e/o il cumulo fra le penali che precedono, ove ricorrano più violazioni concorrenti, anche se riguardanti non conformità relative alla medesima tipologia di violazione.

17.5 Concorso di violazioni

In caso di più violazioni nel corso della stessa attività di vendita potrà essere applicata la penale più grave aumentata di un/quarto.

17.6 Violazioni continuate

In caso di violazioni reiterate, tali da evidenziare un comportamento non compliant nè occasionale né sporadico, ma con caratteristiche di continuità, l'importo della penale potrà essere raddoppiata.

Inoltre, se in aggiunta alle violazioni sopra descritte, ricorrano anche le specifiche circostanze sotto riportate, alle precedenti penali si sommano anche le seguenti.

Penale di Euro 1.500:

- per ogni procedimento civile cautelare e di merito, amministrativo, arbitrale instaurato nei confronti della Preponente ed avente ad oggetto fatti comunque riconducibili ad inadempimenti dell'Agente;
- per ogni provvedimento cautelare non ulteriormente reclamabile del giudice civile eventualmente emesso nei confronti della Preponente avente ad oggetto fatti comunque riconducibili ad inadempimenti dell'Agente.

Penale di Euro 1.700:

- nel caso la violazione dell'uso del Marchio ENEL.

Penale di Euro 5.000

- nel caso di reiterata violazione del marchio Enel.

Penale di Euro 10.000:

- per ogni provvedimento cautelare non ulteriormente reclamabile del giudice penale eventualmente emesso nei confronti della Preponente avente ad oggetto fatti comunque riconducibili ad inadempimenti dell'Agente;
- per ogni provvedimento cautelare non ulteriormente reclamabile del giudice civile o dell'Autorità garante della concorrenza e mercato eventualmente emesso nei confronti della Preponente avente ad oggetto fatti comunque riconducibili ad inadempimenti dell'Agente, con il quale venga ordinata anche la pubblicazione, in qualsiasi forma, del dispositivo o di un estratto del provvedimento cautelare;
- per ogni apertura di un istruttoria da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato o di altra autorità indipendente;
- per ogni eventuale provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato o comunque di ogni altra autorità indipendente o di altro tipo nei confronti della Preponente per fatti in qualunque modo riconducibili ad inadempimenti dell'Agente;
- per ogni provvedimento giudiziale definitivo, ad eccezione dei provvedimenti già indicati ai punti precedenti, eventualmente emesso nei confronti della Preponente avente ad oggetto fatti comunque riconducibili ad inadempimenti dell'Agente;



- per ogni provvedimento giudiziale definitivo, ad eccezione dei provvedimenti già indicati ai punti precedenti, eventualmente emesso nei confronti della Preponente in conseguenza di inadempimenti dell'Agente, con il quale venga ordinata anche la pubblicazione, in qualsiasi forma, del dispositivo o di un estratto del provvedimento;

Le penali possono essere cumulate sia se di stesso importo, che di importi diversi.

Gli importi addebitati in ogni caso verranno detratti dai corrispettivi risultanti dalle fatture emesse Dall'Agente.

17 bis. Incentivazione della Qualità

Al fine di incentivare la qualità dei canali di vendita e di ridurre i comportamenti scorretti che generano le segnalazioni dei clienti si prevede un sistema di incentivazione, correlato sia al valore dell'Indice di Vendor Rating complessivo (IVR) mensile che agli indici relativi alle singole Categorie, misurati mensilmente e riferiti al mese n-1, con effetti come di seguito illustrati sul calcolo delle sole penali correlate alle segnalazioni dei clienti:

- ✓ In caso di $IVR \geq 60$ e Categorie Puntualità ≥ 50 , Correttezza ≥ 50 e Qualità ≥ 90 non saranno applicate le suddette penali;
- ✓ In caso di $IVR < 60$ o Categoria Qualità < 50 sarà applicato un incremento del 25% all'importo complessivo delle suddette penali;
- ✓ In tutti i restanti casi, non considerati nelle condizioni di cui sopra, sarà applicato l'intero importo delle suddette penali.

18. Clausola risolutiva espressa

18.1 Salva la facoltà per ciascuna delle Parti di chiedere la risoluzione del presente Contratto per qualsiasi altro inadempimento agli impegni contrattuali assunti, la violazione da parte dell'Agente – accertata anche mediante le verifiche di cui all'art. 11 - di uno degli obblighi sotto elencati e/o il verificarsi delle previsioni sotto indicate comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., fermo il diritto della Preponente al risarcimento dei danni:

- a) violazione obblighi di cui all'art. 3 "ZONA";
- b) violazione obblighi di cui all'art.4 "DIRITTO DI ESCLUSIVA E OBBLIGO DI NON CONCORRENZA";
- c) violazione obblighi di cui all'art. 7 "RACCOLTA E TRASMISSIONE DELLE PROPOSTE DI CONTRATTO";
- d) violazione obblighi di cui all'art. 8 "FATTURAZIONE ED INCASSI";
- e) violazione obblighi dei seguenti punti dell'art. 2, comma 2 dell'allegato H "codice di comportamento":
 - punto c): accesso ad informazioni sui clienti detenute da altre società del Gruppo;
 - punto f) - realizzazione di accordi, anche verbali, con Agenti di società concorrenti o terzi distributori aventi ad oggetto spartizioni delle zone di attività, di clientela ovvero l'esclusione di altri venditori;
- f) violazione obblighi di cui all'art.24 "MARCHIO";



- g) violazione obblighi di cui agli artt. 6.3, e. 23.2 con riferimento al Codice Etico, al Piano di Tolleranza Zero alla Corruzione e al Codice Comportamentale di cui all'Allegato H al presente contratto;
- h) nel caso in cui risultino non veritiere le dichiarazioni all'allegato M ed alla dichiarazione di assenza di conflitti di interessi relativamente al presente contratto;
- i) violazione previsioni di cui all'Allegato D al presente contratto;
- j) qualora si verifichi quanto previsto all'art. 17.5;
- k) qualora sia accertato, con sentenza passata in giudicato, che la Controparte abbia commesso illeciti amministrativi e/o di uno o più reati previsti dal Dlgs 231/2001, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a qualunque Società del Gruppo quali, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione di sanzioni, previsti dal citato Decreto;
- l) nel caso in cui i reclami pervenuti in un dato mese alla Preponente siano superiori al 3% della media delle acquisizioni effettuate nei quattro mesi precedenti a quello di riferimento;
- m) nel caso di conseguimento da parte dell'Agente di un indice negativo di Vendor Rating, complessivo od anche solo parziale (di categoria), secondo le previsioni dell'art. 15bis "Vendor Rating: monitoraggio delle performance";
- n) nel caso di violazione degli Obblighi di "Tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'art. 13 bis.
- o) nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art.21;
- p) nel caso di mancato raggiungimento del "Fatturato minimo Annuo" di cui all'art. 2.4 bis.

Il presente contratto è stato redatto in osservanza della normativa antimafia. Pertanto qualora dagli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente dovesse risultare la sussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'articolo 10 della legge 575/65 e s.m.i, Enel procederà alla risoluzione del contratto.

18.2 La volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa sarà comunicata dalla Preponente all'Agente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo *GP-IP-MCP via Arno, 42 – 00198 Roma*.

19. Condizioni risolutive.

- 19.1 Alla Preponente è data facoltà di risolvere il contratto anche limitatamente ad una sola zona, con effetto immediato, senza obbligo di preavviso o di corrispondere la relativa indennità sostitutiva, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza di uno dei seguenti fatti:
- a) Procedura esecutiva o procedura concorsuale o procedimento penale a carico dell'Agente;
 - b) Decadenza del Legale Rappresentante ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., qualora l'attività di agenzia sia esercitata in forma societaria;
 - c) Modificazione della composizione della società Agente mediante ingresso di uno o più soci che divengano titolari di oltre il 25% del capitale sociale con riferimento alla data di sottoscrizione del contratto di agenzia o modificazioni anche in misura inferiore al 25% se il nuovo socio svolge attività in concorrenza con quella della Preponente;



- d) Attività di agenzia esercitata dal coniuge o da altro familiare convivente nella stessa zona assegnata all'Agente per prodotti o servizi in concorrenza con quelli della Preponente o attività di impresa in concorrenza con quella della Preponente dagli stessi famigliari esercitata;
 - e) Attività di agenzia, esercitata in forma societaria nella stessa zona assegnata all'Agente, per prodotti o servizi in concorrenza con quelli della Preponente, qualora il coniuge o altro familiare convivente rivestano la carica di Legale Rappresentante o siano soci illimitatamente responsabili oppure attività in concorrenza con quella del Preponente esercitata da società nella quale il coniuge o altro familiare convivente rivestano la carica di Legale Rappresentante o siano soci illimitatamente responsabili.
 - f) Violazione degli obblighi di cui al punto 9 "ALTRI OBBLIGHI DELL'AGENTE".
 - g) Mancata sottoscrizione delle previsioni contrattuali in materia di provvigioni ed eventuali relativi Allegati, in conformità a quanto previsto all'art. 12.12.
- 19.2 All'Agente è fatto obbligo di comunicare alla Preponente l'accadimento dei fatti sopra indicati e ogni modificazione societaria di qualsiasi entità.
- 19.3 La risoluzione dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo *GP-IP-MCP via Arno, 42 – 00198 Roma*.

20. Impegni dell'Agente dopo la cessazione del contratto

- 20.1 L'Agente, al momento della cessazione, per qualsiasi titolo, del presente contratto, è tenuto a restituire immediatamente alla Preponente ogni documento e/o materiale di cui al punto 10.2 in suo possesso e a cessare di fare menzione in qualsiasi proprio stampato, pubblicità, carta intestata ecc., della sua qualità di Agente della Preponente.
- 20.2 All'atto della cessazione del contratto, l'Agente è altresì tenuto alla restituzione della banca dati della Preponente costituita al fine della esecuzione del presente contratto.

21. Privacy e riservatezza

- 21.1 l'Agente si obbliga in ogni caso a tenere indenne la Preponente da qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni eventualmente avanzata da terzi per la violazione degli obblighi derivanti dal presente articolo e dalle disposizioni legislative e regolamentari a tutela della riservatezza.
- 21.2 In particolare l'Agente si impegna ad utilizzare i dati personali di cui verrà a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto per le sole operazioni e per i soli scopi nello stesso previsti; a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli autorizzati, ad effettuare le operazioni di trattamento, a non diffondere i dati personali di cui verrà comunque a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, a custodire - in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia - i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati. L'Agente si impegna altresì a fornire adeguata informativa ai Clienti ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e ad utilizzare solamente dati personali, in particolare dati di contatto, rispetto ai quali abbia ottenuto, dai clienti e/o prospect, apposito consenso libero, espresso, specifico e documentato.
- 21.3. L'Agente si obbliga comunque ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali collaboratori le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, anche per il periodo successivo all'efficacia del



contratto, in particolare quelle dettate in materia di misure minime di sicurezza, di cui all'Allegato B del Codice Privacy, designandoli incaricati del trattamento.

- 21.4. L'Agente si impegna a tenere riservate tutte le notizie e i dati che gli fossero comunicati o di cui venisse a conoscenza attinenti l'organizzazione, la struttura, l'attività, i programmi nonché i corrispettivi erogati dalla Preponente ed i risultati produttivi e commerciali della medesima. Identica riservatezza l'Agente manterrà su qualsiasi notizia, dato, schema, disegno e diagramma (anche in formato sorgente) relativo ai contratti di cui venisse a conoscenza in ragione o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Tali impegni resteranno in vigore anche dopo la cessazione del presente contratto per qualsiasi causa intervenuta. L'Agente garantisce altresì che agli stessi impegni di riservatezza siano tenuti i propri collaboratori.
- 21.5 Con la sottoscrizione del presente contratto e per tutta la sua durata la Preponente, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l'Agente, che accetta, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, "Responsabile" delle operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per l'esecuzione del contratto stesso. L'Agente si impegna ad effettuare dette operazioni nel rispetto degli obblighi imposti dalla citata legge e degli adempimenti eventualmente richiesti dalla Preponente.
- 21.6. In particolare, ai fini della designazione ad incaricato del trattamento di cui sopra, l'Agente utilizzerà l'apposito modello predisposto dalla Preponente, comprensivo delle relative Istruzioni che costituisce un allegato della presente variante (Allegato H1), ovvero altro modulo che l'Agente autocertifica essere conforme all'Allegato H1.
- 21.7. Entro la data che sarà oggetto di specifica comunicazione da parte della Preponente, l'Agente provvederà inoltre ad inviare alla stessa una propria dichiarazione secondo il modello da quest'ultima predisposto, parimenti allegato al presente (Allegato H2), inviandola all'indirizzo di posta indicato nella comunicazione citata. Con la predetta autocertificazione l'Agente dichiara di avere designato i propri dipendenti/collaboratori incaricati al trattamento secondo il modello fornito dalla Preponente - o altro modello, che l'Agente dichiara ad esso conforme - e ne fornisce il relativo elenco nominativo.
- 21.8. Con le medesime modalità sopra indicate l'Agente si impegna altresì ad inviare, con periodicità che sarà oggetto di specifica comunicazione da parte della Preponente, una nuova dichiarazione indicando le sole variazioni (dipendenti/collaboratori di nuova assunzione e dipendenti collaboratori cessati) rispetto all'elenco originariamente fornito.
- 21.9. L'Agente si obbliga in ogni caso a conservare con diligenza le designazioni ad incaricato così effettuate nonché a metterle a disposizione della Preponente su sua espressa richiesta, entro e non oltre due giorni dalla richiesta stessa.
- 21.10. L'Agente è tenuto a consentire, a richiesta della Preponente, durante l'esecuzione del contratto, che siano effettuate verifiche - anche mediante controlli a campione - dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui sopra, nonché di tutti gli adempimenti di legge.
- 21.11. La banca dei dati riguardanti Clienti o potenziali Clienti della Zona assegnata all'Agente costituiscono archivio in disponibilità della Preponente, dovendo l'Agente tenere l'archivio secondo le istruzioni impartitegli dalla Preponente, ivi incluse quelle relative al sistema informativo, che sarà messo a disposizione dell'Agente dalla Preponente di cui all'art. 9, in esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di agenzia e restituito al momento della cessazione del rapporto.
- 21.12 L'eventuale tenuta da parte dell'Agente di un proprio archivio personale, che riguardi anche parzialmente i dati dell'archivio della Preponente, dovrà essere preventivamente comunicata alla Preponente ed effettuata nel rispetto delle pattuizioni di cui all'art. 7.7. In tal caso, l'Agente agirà a



tutti gli effetti come titolare del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e pertanto obbligato a tutti gli adempimenti dalla stessa legge previsti.

21.13 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito dell'affidamento della presente lettera d'ordine, sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea, per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto nonché per attività di promozione di servizi commerciali, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Tali dati saranno conservati per la durata dell'ordine e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore al termine di prescrizione ai sensi delle vigenti disposizioni civilistiche.

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse alla stipula e alla gestione del contratto è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati mentre l'acquisizione dei dati relativi alla finalità di promozione dei servizi commerciali è facoltativa;
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati saranno oggetto di comunicazione alle Società soggette a direzione e coordinamento di Enel S.p.A., nel rispetto delle previsioni dettate dal Codice Privacy, e non saranno comunicati/diffusi a terzi fuori dei casi consentiti dalla legge;
- la Vostra Società ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento dei dati personali che riguardano la stessa, i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Il Titolare del trattamento dei dati in questione è Enel Energia S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 – Roma.

Il Responsabile del trattamento dei dati in questione è il Direttore Operativo Acquisti pro tempore di Enel Italia Srl con domicilio per la carica in Viale Regina Margherita, 125 - 00198 – Roma

22. Disposizioni generali

- 22.1 Il presente contratto non è cedibile né trasmissibile, né in tutto né in parte, da parte dell'Agente.
- 22.2 Qualsiasi modifica o integrazione del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità, fatta salva la facoltà della Preponente di modificare gli Allegati al presente contratto, comunicando ogni variazione all'Agente indifferentemente mediante lettera, fax, e-mail o pubblicazione sul sito internet riservato agli Agenti.
- 22.3 L'eventuale tolleranza da parte della Preponente d'infrazioni anche reiterate dell'Agente alle obbligazioni derivanti gli dal presente contratto non potranno mai costituire precedente, né infirmare in ogni caso la validità sia delle altre clausole del presente contratto, sia di quelle violate.
- 22.4 Il presente contratto sostituisce e annulla qualsiasi altro accordo tra le parti, scritto od orale.
- 22.5 In ogni catalogo, listino, stampato per corrispondenza, carta intestata e fattura dell'Agente nonché in ogni eventuale insegna apposta nei propri locali, in ogni inserzione e annuncio pubblicitario (su giornali, elenchi telefonici, annuari) ed in genere in ogni comunicazione dell'Agente verso i terzi, il nome "Enel Energia S.p.A." potrà apparire solo se accompagnato, con non minore evidenza, dall'indicazione della ditta dell'Agente, con menzione della sua qualità di "Agente di Enel Energia". Per la pubblicità delle tipologie contrattuali dovrà essere utilizzato esclusivamente il materiale espressamente previsto dal presente articolo o, in conformità a quanto dallo stesso previsto, comunque il materiale preventivamente e specificamente approvato dalla Preponente.



22.6 L'Agente acconsente, sin d'ora, a che il presente contratto sia oggetto di cessione a terzi da parte della Preponente nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa Preponente.

23. Codice etico e Manuale di conformità alla normativa antitrust

23.1 Il Gruppo Enel, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti, si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione e nel Modello Organizzativo ai sensi del DLgs 231/2001, consultabili presso l'indirizzo www.enel.it, sezione "Azienda". Enel richiede che i suoi fornitori si riferiscano a principi equivalenti nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti.

23.2 Enel aderisce al Global Compact e, in osservanza del decimo principio del GC, intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, Enel proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. La controparte dichiara di prendere atto degli impegni assunti da Enel e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente contratto nell'interesse di Enel e/o a beneficio dei suoi dipendenti.

23.3 Enel Energia è inoltre tenuta, nell'espletamento delle proprie attività, al rispetto pieno e rigoroso delle norme antitrust le cui fattispecie principali sono riassunte nel Manuale di conformità alla normativa antitrust, allegato N alla presente lettera d'ordine, in vigore all'interno del Gruppo Enel dal 2005. La violazione delle suddette norme comporta le medesime conseguenze già previste al precedente art. 18 per il caso di inadempimento al Codice Etico.

24. Marchio

24.1 Ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, Enel Energia S.p.A. concederà all'Agente una sub-licenza non esclusiva d'uso del Marchio Enel S.p.A (di seguito "Marchio") secondo modalità, termini e condizioni di uso di seguito specificate.

24.2 L'Agente si impegna ad utilizzare il Marchio senza alterarne, modificarne o variarne l'aspetto grafico, secondo le regole imposte dall'Estratto del Manuale di Identity Enel S.p.A., di cui Enel Energia S.p.A darà disponibilità all'Agente, e soltanto congiuntamente al proprio marchio, con l'indicazione "Agenzia di Enel Energia". Fatta eccezione esclusivamente per l'uso del Marchio da parte dell'Agente per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, resta inteso che l'Agente non potrà cedere a terzi la predetta sub-licenza d'uso.

24.3 L'Agente si impegna a utilizzare il Marchio esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto e in relazione ai prodotti e servizi per i quali esso è registrato o in corso di registrazione, rispettando gli standard di qualità adottati da Enel Energia per gli stessi prodotti/servizi, che l'Agente dichiara di conoscere e accettare.

24.4 L'Agente si impegna a non adottare, direttamente o indirettamente, tanto durante la vigenza del Contratto quanto successivamente, segni uguali o simili ai segni distintivi di Enel Energia che possano essere confusi con il Marchio.

24.5 Eventuali iniziative, anche con finalità di carattere pubblicitario e/o promozionale, predisposte dall'Agente e implicanti l'utilizzazione del Marchio dovranno essere tali, per contenuti e per tipo di media utilizzati, da non ledere la reputazione di Enel Energia e delle società del gruppo Enel e delle attività da questa svolte, nonché da non influire negativamente sul Marchio e sulla conoscenza e reputazione che ha acquisito nei confronti del pubblico dei consumatori. A tale fine, l'Agente si impegna a comunicare ad Enel Energia ogni e qualsiasi uso del Marchio entro 30 giorni dalla data ipotizzata di inizio dell'utilizzo per la previa ed espressa approvazione da parte di Enel Energia,



senza la quale l'agente non potrà procedere all'uso proposto. Enel Energia si riserva il diritto di vietare l'uso del Marchio qualora non sia conforme a quanto sopra indicato.

24.6 L'Agente riconosce che tutti i diritti sul Marchio appartengono in via esclusiva a Enel S.p.A.. L'Agente si obbliga, pertanto, a non presentarsi, direttamente o indirettamente in alcun modo come il proprietario del Marchio o come il titolare di altri diritti reali sullo stesso.

24.7 L'Agente si obbliga, altresì, a non compiere, direttamente o indirettamente, atti che possano in qualsiasi modo compromettere il valore, il carattere distintivo e/o la validità del Marchio. In particolare, l'agente non utilizzerà il Marchio in modo da ingannare il pubblico o in modo contrario alle disposizioni di legge applicabili. E' fatto divieto inoltre di utilizzare la denominazione Enel nella registrazione di domini internet.

24.7bis:

E' fatto divieto all'Agenzia di utilizzare il Marchio Enel o qualsiasi altro segno distintivo di Enel per iniziative di carattere promozionale, informative o di ricerca del personale svolte mediante pagine e siti web dedicati, profili su social network/media o ogni altro strumento di comunicazione, fatto salvo quanto espressamente previsto nel Manuale di Identità". E' fatto divieto inoltre di utilizzare la denominazione Enel nella creazione di account e di alias mail.

24.8 Ove per qualsiasi ragione l'Agente dovesse venire a conoscenza di qualsiasi violazione, attuale o potenziale, dei diritti di proprietà intellettuale di Enel S.p.A e/o di Enel Energia, ne darà pronta comunicazione a quest'ultima, fornendo tutte le informazioni, documentazioni e quanto altro in suo possesso che possa facilitare le azioni da intraprendere da parte di Enel S.p.A e/o di Enel Energia a tutela dei propri diritti. In nessun caso è consentito all'Agente di agire giudizialmente o stragiudizialmente per la tutela dei sopra citati diritti di proprietà intellettuale.

24.9 In nessun caso Enel Energia potrà essere considerata responsabile per qualsiasi danno subito dall'Agente conseguente a pretese di terzi o comunque connesso con l'uso da parte dell'Agente stesso del Marchio, tanto nel caso in cui tale uso sia conforme alle previsioni del Contratto quanto in violazione di esse. Enel Energia non sarà, inoltre, responsabile di eventuali danni subiti dall'Agente per il caso di estinzione per qualsiasi ragione della registrazione del Marchio.

24.10 L'Agente si obbliga a tenere indenne Enel Energia da qualsiasi danno possa a questa derivare da inadempimenti delle obbligazioni previste nei precedenti commi o da violazione di leggi o altre disposizioni normative applicabili in materia.

24.11 La sub-licenza d'uso non esclusiva del Marchio ha la stessa durata del Contratto e si estingue comunque contestualmente al Contratto in caso di anticipata risoluzione dello stesso.

24.12 Enel Energia non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni subiti dall'Agente nei casi di cessazione della sub-licenza d'uso di cui al precedente comma.

24.13 La sub-licenza d'uso non esclusiva del Marchio potrà essere revocata nel caso di:

- mancato rispetto degli standard di qualità di Enel Energia;
- violazione del divieto di trasferire o concedere in sub-licenza diritti sul Marchio;
- violazione del divieto di adottare, direttamente o indirettamente, segni uguali o simili ai segni distintivi di Enel Energia;
- utilizzazione del Marchio in iniziative non approvate preventivamente da Enel Energia;
- violazione del divieto di intraprendere azioni giudiziarie o stragiudiziarie per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale di Enel Energia.



Fermo restando quanto previsto dall'art. 18 ("Clausola risolutiva espressa"), a seguito della risoluzione per qualsiasi causa del Contratto, l'Agente dovrà:

- cessare immediatamente qualsiasi uso del Marchio;
- restituire immediatamente qualsiasi materiale pubblicitario o documentazione recante il Marchio eventualmente fornito da Enel Energia.

24.14 Eventuali non immediate contestazioni da parte della Preponente di inadempienze dell'Agente alle obbligazioni derivanti dal contratto, non potranno essere interpretate come tolleranza delle stesse condotte da parte di Enel Energia

Da tali casi, altresì, non potranno conseguire decadenze di Enel Energia a far valere i propri diritti nei confronti dell'Agente, né circostanze che inficino in qualche modo la validità sia delle clausole violate che delle altre clausole del contratto.

24.15 Gli adempimenti, anche fiscali, connessi all'esposizione delle eventuali insegne di Enel Energia e dell'eventuale materiale informativo o pubblicitario si intendono a carico dell'Agente che si obbliga, comunque, a tenere indenne Enel Energia da ogni pretesa avanzata a tal riguardo da qualunque terzo.

25. Foro competente e legge applicabile

25.1 Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. La Preponente si riserva la facoltà di adire il giudice competente presso la sede dell'Agente.

25.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si farà riferimento alla disciplina in materia prevista dall'AEC, dal Codice Civile e dalla normativa applicabile di volta in volta vigente.

26. Registrazione

26.1 Il presente contratto è altresì soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. 25.4.1986 n. 131 ed il relativo onere è a carico della Parte che procede alla registrazione. Detta imposta è comunque dovuta in misura fissa in quanto i corrispettivi dovuti per le relative prestazioni sono da assoggettare ad Imposta sul Valore Aggiunto.

27. Perfezionamento del contratto

Si precisa che per i contratti il cui importo sia pari o superiore a 150.000 € ed inferiore alla soglia comunitaria, il perfezionamento è subordinato alla ricezione della comunicazione antimafia di cui al D. Lgs 159/2011.

Si precisa, inoltre, che per i contratti il cui importo sia pari o superiore alla soglia comunitaria il perfezionamento è subordinato alla ricezione dell'informazione antimafia di cui al D. Lgs 159/2011.

E' fatta salva l'applicazione dell'art. 92 comma 3 del citato Decreto.

Inoltre il presente Contratto si intende perfezionato con la ricezione, da parte della Preponente, della Lettera di accettazione, **Allegato M** (scaricabile da internet accedendo al seguente link <http://globalprocurement.enel.com/it-IT/documents/documentation/servizi/> ed inserire la seguente password FS2RG) completamente compilata in ogni sua parte, firmata digitalmente e con marca temporale, sottoscritta in segno di integrale accettazione e inviata tramite caricamento (up- load) sulla piattaforma ACM messa a disposizione dal Committente entro 7 giorni dalla ricezione.

Nel caso in cui, durante la fase di scaricamento dei documenti, dovessero riscontrarsi dei problemi vi invitiamo a contattare il nostro servizio di Help Desk disponibile, nei soli giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 16:00, al numero 06 8305 5500.



- 27.2 In mancanza o incompletezza o irregolarità o non conformità della suddetta Conferma d'Ordine e relative dichiarazioni e documentazione da allegare a questa, il presente Contratto non si intenderà perfezionato, fatto salvo il diritto della Preponente ad esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 27.3 La Preponente si riserva di valutare la regolarità e/o conformità della documentazione di cui al presente articolo in particolare in aderenza al Modello Organizzativo ex d. l.gs. 231/2001 adottato dal Gruppo Enel.

Nel restare in attesa, in relazione a quanto intercorso ed ai fini del perfezionamento del contratto, della Vostra lettera di accettazione e dei documenti e dichiarazioni di cui al precedente art. 27, l'occasione ci è gradita per inviare cordiali saluti.

Gianfelice Rufo
(Il Responsabile)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ., si intendono specificamente approvate le seguenti clausole della **Lettera d'Ordine**:

- Art. 2: Oggetto del contratto
- Art. 3: Zona
- Art. 4: Diritto di Esclusiva e Obbligo di non Concorrenza
- Art. 6: Organizzazione dell'Agente
- Art. 7: Raccolta e trasmissione delle proposte di contratto
- Art. 9: Altri obblighi dell'Agente
- Art. 12 Provvigioni e indennità
- Art. 13: Liquidazione e pagamenti delle Provvigioni
- Art. 14 Clienti Morosi
- Art. 15: Durata
- Art. 15.bis: Vendor Rating: monitoraggio delle performance
- Art. 16: Sospensione del contratto
- Art. 17: Clausola Penale
- Art. 18: Clausola Risolutiva Espressa
- Art. 20: Impegni dell'agente dopo la cessazione del contratto
- Art. 22: Disposizioni generali
- Art. 23: Codice Etico e Manuale di Conformità alla normativa Antitrust
- Art. 24: Marchio
- Art. 25: Foro Competente e Legge Applicabile
- Art. 27: Perfezionamento del contratto



ZONA DI ATTIVITÀ

UNIT SRL

Zona di attività per la promozione di offerte di energia elettrica e/o gas:

AMBITO TERRITORIALE
NAZIONALE

L'agente accederà on line ad un ambiente riservato del Portale della Preponente, nel quale sarà riportato l'elenco dei Comuni che risulteranno aperti alle attività per la promozione di offerta di energia elettrica e/o gas.

**COMPENSI delle VENDITE**

L'erogazione dei compensi avviene sulla base di quanto disposto dall'art. 13 e segg. del contratto di collaborazione commerciale in essere.

COMMODITY**Offerte relative alla fornitura di energia elettrica e gas****A) Struttura dei compensi relativi a contratti di fornitura di energia elettrica**

Il compenso relativo a contratti di fornitura di energia elettrica per ogni punto di prelievo è riportato nelle tabelle sottostanti:

A.1 Misura delle provvigioni per offerte di energia elettrica target microbusiness

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	POTENZA (kW)	COMPENSO di ATTIVAZIONE (€)	PRIMO COMPENSO RICORRENTE (€)	SECONDO COMPENSO RICORRENTE (€)
Microbusiness	0<=P<4	56,00	6,00	3,00
	4<=P<12	75,00	12,00	7,00
	12<=P<50	95,00	32,00	22,00
	50<=P	157,00	87,00	66,00

In tutti i casi sopra esposti, il gettone di attivazione sarà aumentato di 3 Euro per i contratti di fornitura relativi a offerte che includono il "Pacchetto Verde".

A.2 Misura delle provvigioni per offerte di energia elettrica target residenziale

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	COMPENSO di ATTIVAZIONE (€)	PRIMO COMPENSO RICORRENTE (€)	SECONDO COMPENSO RICORRENTE (€)
Residenziale	40,00	2,00	-

B) Struttura dei compensi relativi a contratti di fornitura di gas

Il compenso relativo a contratti di fornitura di gas per ogni punto di prelievo è riportato nella tabella sottostante:

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	COMPENSO di ATTIVAZIONE (€)	PRIMO COMPENSO RICORRENTE (€)	SECONDO COMPENSO RICORRENTE (€)
Microbusiness	75,00	13,00	10,00
Residenziale	44,00	10,00	3,00

COMPENSI delle VENDITE

C) Erogazione delle provvigioni relative a contratti di fornitura di energia elettrica e gasErogazione del compenso di attivazione

L'erogazione dei compensi di attivazione avviene secondo quanto disposto dall'art. 13 del contratto in essere

Erogazione del primo compenso ricorrente

Il primo giorno del secondo anno di fornitura e salvo che il Cliente non abbia nel frattempo esercitato il diritto di recesso, al Partner verrà riconosciuto il diritto di percepire il compenso ricorrente.

Erogazione del secondo compenso ricorrente

Il primo giorno del terzo anno di fornitura e salvo che il Cliente non abbia nel frattempo esercitato il diritto di recesso, al Partner verrà riconosciuto il diritto di percepire il compenso ricorrente.

D) Incentivi commerciali

Il Committente con apposite Comunicazioni Commerciali disporrà i meccanismi di incentivazione o premi di produzione relativi al conseguimento di predeterminati obiettivi, in periodi particolari dell'anno o per proprie esigenze commerciali. Tali compensi verranno liquidati secondo quanto disposto dal contratto in oggetto.

**PRODOTTI, SERVIZI E POLIZZE ASSICURATIVE
connessi e complementari alla Commodity**

E) Vendita di Lampadine con tecnologia a led

Il riconoscimento del compenso sarà subordinato alla permanenza del rapporto di fornitura nel caso di già clienti o all'attivazione della fornitura di energia elettrica e/o gas in caso di nuovi clienti, oltre alle necessarie verifiche sia sul rispetto delle volontà del Cliente che ha acquistato il prodotto, sia per i controlli di regolarità formale sulla compilazione dei contratti di vendita e sia infine in assenza dell'esercizio del diritto di ripensamento relativamente al contratto di acquisto del prodotto Luce a Led..

L'incentivo per tale iniziativa è riportato nella seguente tabella:

Luce a Led	Gettone
Kit 3 Lampadine	€ 8,00
Kit 6 Lampadine	€ 20,00
Carrello (min. 7 lampadine)	€ 24,00

COMPENSI delle VENDITE

F) Canalizzazione Dei Pagamenti Della Fornitura A Mezzo Rid

I compensi per tale iniziativa segue il seguente schema:

SEGMENTO		ENERGIA ELETTRICA	GAS
Residenziale		€ 5,00	€ 5,00
Microbusiness	0<=P<4	€ 5,00	€ 12,00
	4<=P<12	€ 8,00	
	12<=P<50	€ 17,00	
	50<=P	€ 52,00	

Tale importo viene riconosciuto per la conclusione dei contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per i clienti residenziali e microbusiness come previsto dal contratto in vigore, fatta salva l'attivazione della fornitura e l'autorizzazione bancaria all'addebito del pagamento sul conto corrente.

G) Carta "Enelmia" - Segmento Residenziale

Per lo svolgimento di tale attività, il Committente riconosce all'Agente un compenso pari a €6,00 per ogni adesione che comporti l'associazione della Carta Enelmia alla relativa fornitura attivata. Enel Energia si riserva il diritto di sospendere e/o modificare l'attività di promozione relativa al prodotto ed il relativo compenso, previa comunicazione al Partner che potrà avvenire anche a mezzo mail, in particolari periodi dell'anno (a titolo esemplificativo e non esaustivo in caso di campagne promozionali che comportino l'erogazione gratuita della carta "EnelMia" ai clienti).

H) Servizi "Luce Ok" – "Gas Ok"

Il riconoscimento del compenso sarà subordinato alle necessarie verifiche di corretta esecuzione dell'attività con particolare riferimento sia al rispetto della volontà del Cliente che ha aderito alla polizza sia per i controlli di regolarità formale sulla compilazione dei coupon di adesione.

Per ciascuno servizi delle polizze acquisite verrà riconosciuto un compenso come definito nella seguente Tabella:

OFFERTA	GETTONE
Luce OK	€ 30,00
Gas OK	€ 30,00

COMPENSI delle VENDITE

I) Acquisizione di Clienti Gas con RVC

Il riconoscimento del compenso per tale iniziativa segue il seguente schema:

OFFERTA	GETTONE
Energia Sicura Gas Extraplus	€ 15,00
Semplice Gas	€ 35,00
Tutto Compreso Gas	€ 35,00

Per l'acquisizione delle RVC GAS è prevista solo l'erogazione del compenso sopra indicato; per la stessa acquisizione non è previsto alcun compenso RICORRENTE, RID ed ENEL MIA. Inoltre, i siti afferenti alle acquisizioni con RVC GAS non concorrono al risultato delle Incentivazioni Commerciali in vigore (Canvass "siti" e "territoriale").

L) Incentivi commerciali

Il Committente con apposite Comunicazioni Commerciali disporrà i meccanismi di incentivazione o premi di produzione relativi al conseguimento di predeterminati obiettivi, in periodi particolari dell'anno o per proprie esigenze commerciali. Tali compensi verranno liquidati secondo quanto disposto dal contratto in oggetto.



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA05311DQ

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY
NAPOLI



COGNOME / SURNAME

SCOTTI

NOME / NAME

FABIO

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

ACERRA (NA) 27.03.1981

SESSO

SEX

M

STATURA

HEIGHT

183

EMISSIONE / ISSUING

26.03.2019

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE

CITTADINANZA

NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

27.03.2029



